BGE BGE 100 Ib 197 vom 1. Januar 1974

Bundesgericht (BGE), 1974-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_100_Ib_197

FR: BGE BGE 100 Ib 197 du 1 janvier 1974

IT: BGE BGE 100 Ib 197 del 1 gennaio 1974

Regeste

Regeste Enteignung: rein tatsächlicher Schaden; Kausalzusammenhang zwischen Enteignung und Schaden. 1. Der Vorteil, den ein Restaurant dank seiner unmittelbaren Nachbarschaft zur Strasse erlangt haben kann, ist rein tatsächlicher Natur; sein Verlust oder seine Beeinträchtigung berechtigen den Eigentümer in der Regel, weder die Wiederherstellung zu verlangen, noch als Folge der Korrektion der öffentlichen Strasse eine Entschädigung zu erhalten (Bestätigung der Rechtsprechung). 2. Zwischen der Enteignung und dem geltend gemachten Schaden muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen.

Regeste Expropriation: dommage de nature purement réelle; lien de causalité entre l'expropriation et le dommage. 1. L'avantage dont un restaurant peut avoir bénéficié grâce au fait qu'il est au voisinage immédiat d'une route est de nature purement réelle; le fait qu'il disparaisse ou diminue n'autorise pas, dans la règle, le propriétaire à exiger le rétablissement en l'état antérieur et ne lui permet pas d'obtenir une indemnité en compensation de la correction d'une route publique (confirmation de la jurisprudence). 2. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre l'expropriation et le dommage invoqué.

Regesto Espropriazione: pregiudizio di mero fatto; nesso di causalità tra espropriazione e danno. 1. Il vantaggio che un ristorante può aver tratto dalla sua immediata vicinanza alla strada è di mero fatto; la sua scomparsa o restrizione non legittima, di regola, il proprietario a domandare il ripristino, nè ad ottenere un'indennità in conseguenza della correzione della strada pubblica (conferma della giurisprudenza). 2. Tra l'espropriazione e il pregiudizio fatto valere deve esistere un nesso adeguato di causalità.

Erwägungen

E. 2

Ma anche le censure mosse dall'espropriato alla Commissione federale di stima per quanto concerne le inden nità accordategli risultano prive di fondamento. a) Il vasto fondo dell'espropriato mette capo ad un tornante della strada cantonale del valico del S. Gottardo. Nelle immediate vicinanze di questo tornante è sito il ristorante, con un vasto piazzale di posteggi. Il resto del vasto fondo è costituito BGE 100 Ib 197 S. 199 di un prato, in parte boscato, che si estende verso valle, in forte declivio. A questa parte del fondo si arriva partendo dalla strada cantonale del valico, attraverso una stradicciola che, in conseguenza dell'impianto dei cantieri per la strada nazionale, è stata trasformata in un accesso carrabile. Espropriata è la parte inferiore della particella. In pendìo ripido, ed in parte boscata, questa porzione non può essere qualificata quale terreno edificabile. Già prima dell'entrata in vigore delle norme restrittive della legislazione sulla protezione delle acque, che escludono le costruzioni fuori dal perimetro della canalizzazione, le possibilità edificatorie erano, per la natura dei luoghi, estremamente limitate, anche su un piccolo pianoro che interrompe il

declivio. L'indennità di Fr. 2.- il mq corrisponde ad un prezzo medio, che tiene conto del valore minimo della parte scoscesa, e di quello, più elevato, della pianeggiante. Questo indennizzo resiste anche al raffronto con le indennità pagate nelle vicinanze, che per terreni comparabili si aggirano sui Fr. 1.80 il mq, per elevarsi a Fr. 2.40, 3.50, 3.75 in caso di terreni molto meno ripidi. Da codesto motivato parere dei propri esperti il Tribunale federale non ha motivo di scostarsi, e la generica critica del ricorrente, che definisce irrisoria l'indennità corrisposta, non inficia codesto risultato. b) L'espropriazione della parte a valle del fondo non comporta d'altronde nessuna svalutazione della parte residua, in particolare del ristorante. Questo conserva l'accesso alla strada cantonale del valico. Che, in conseguenza della correzione di questa arteria a dipendenza dei lavori della strada nazionale, l'esercizio pubblico venga a trovarsi un po'più discosto dalla strada di transito, non costituisce pregiudizio indennizzabile. Il vantaggio che il ristorante può aver sin qui tratto dalla sua immediata vicinanza alla strada, per quanto riguarda la clientela, è di mero fatto: la sua scomparsa o restrizione non legittima il proprietario nè a domandare ripristino, nè a ottenere un'indennità in conseguenza della correzione della strada pubblica, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto (RU 20 p. 66 ; 23 I 116 ; 47 II 80 ; 48 I 117 ; 61 I 231 ; 79 I 205 ; 83 I 149 ; 88 I 27 ; 91 I 408 ; 92 I 510), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale d'espropriazione, del proprietario che, a seguito dell'espropriazione parziale, perde ogni accesso alla BGE 100 Ib 197 S. 200 via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL, Droit administratif suisse 296/97). Come s'è visto, nel caso concreto l'accesso esistente dalla strada cantonale del Gottardo al ristorante dell'espropriato è mantenuto. Inoltre, e ciò è decisivo, non sussiste alcun nesso adeguato tra l'esproriazione di cui è oggetto la parte inferiore del fondo e il paventato pregiudizio per l'esercizio del ristorante (circa l'esigenza di un nesso adeguato di causalità, v. RU 98 Ib 207 e rif.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.